



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 "L. PIRANDELLO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. di 1°gr.

Piazza XXV Aprile, n. 7 – 98066 PATTI (ME) ☎ Tel. 0941/193.99.97

Cod. Mec. MEIC848005 – C.f. 94007190831 - Codice Univoco Ufficio UFBRJB

E-mail meic848005@istruzione.it Pec meic848005@pec.istruzione.it – Sito web www.istitutopirandellopatti.edu.it

I.C. N.2 "Luigi Pirandello" di Patti

Prot. 0005798 del 08/09/2025

I (Uscita)

Al Personale docente

Al personale ATA

Al DSGA

Alle famiglie

Agli alunni

Al sito web

Istituto Comprensivo n 2 "L.Pirandello"

Circolare n. 7

Oggetto: Disposizioni in ordine alla vigilanza sui minori

Il Dirigente scolastico

Visti

- Gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR 62/2013 e ss.mm.ii) e il Codice disciplinare del personale scolastico pubblicati sul sito web dell'Istituto Comprensivo;
- Il Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto ed anch'esso consultabile sul sito web;
- L'art 61 della legge 312/1980 che disciplina la responsabilità patrimoniale del personale scolastico;
- L'art. 25 del D. Lgs. n. 165/01 che definisce ruolo, funzioni e compiti del Dirigente scolastico;
- Il CCNL attualmente vigente che si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto scuola;
- Il D.L.gs 81/08 e ss mm ii;

DISPONE

le seguenti direttive in ordine alla vigilanza sugli alunni durante tutto il periodo in cui sono affidati alla scuola.

1. Norme comuni sulla vigilanza

Poiché con l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale dal quale discende l'obbligo di vigilare



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 "L. PIRANDELLO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. di 1°gr.

Piazza XXV Aprile, n. 7 – 98066 PATTI (ME) ☎ Tel. 0941/193.99.97

Cod. Mec. MEIC848005 – C.f. 94007190831 – Codice Univoco Ufficio UFBRJB

E-mail meic848005@istruzione.it Pec meic848005@pec.istruzione.it – Sito web www.istitutopirandellopatti.edu.it

sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruitore della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (Cass. n. 3680/2011), appare opportuno tracciare il quadro normativo che fa da sfondo all'argomento.

Fa parte degli obblighi di servizio dei docenti (art. 29 del CCNL/07) e nei limiti dell'art. 44 CCNL/07 del personale ATA la vigilanza sui minori.

L'art. 2048 c.c. dispone che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza () le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto".

L'art. 2047 c.c. recita: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto". Nei casi di incidenti occorsi a scuola, a carico dell'insegnante vi è una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, ossia provando l'assoluta assenza di colpa.

Nell'ipotesi di responsabilità, l'insegnante si libera se prova di non avere potuto impedire il fatto dimostrando di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. sez.III 18/4/01 n 5668 e Cass. sez III 3-2-99 n 916). Si richiama a titolo esemplificativo anche una recentissima sentenza del tribunale di Salerno (n 3511 del 29 agosto) la quale ha chiarito che la responsabilità del precettore è oggettiva aggravata e che nel caso di specie l'ammissione del docente di non aver mantenuto il contatto visivo diretto sui bambini ha reso "incerta la riferita dinamica" dell'incidente e "non giustificata l'invocata imprevedibilità e repentinità dell'azione".

L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez.III 19/2/1994 n 1623).

Appare superfluo ricordare che la colpa in vigilando è direttamente proporzionale all'età del minore e pertanto l'esercizio della vigilanza è ritenuto dalla giurisprudenza corrente tanto più alto quanto più bassa è l'età dell'utenza. Infatti, in tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto. (Cass. 10 dicembre 1998 n. 12424; Avvocatura di stato di Bologna del 4 dicembre 2000, n. 21200 - Vigilanza alunni all'uscita dall'istituto scolastico – Parere). Applicando principi richiamati, la giurisprudenza ha pertanto ritenuto che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione Scolastica, comporta per quest'ultima e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 "L. PIRANDELLO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. di 1°gr.

Piazza XXV Aprile, n. 7 – 98066 PATTI (ME) ☎ Tel. 0941/193.99.97

Cod. Mec. MEIC848005 – C.f. 94007190831 - Codice Univoco Ufficio UFBRJB

E-mail meic848005@istruzione.it Pec meic848005@pec.istruzione.it – Sito web www.istitutopirandellopatti.edu.it

conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti da responsabilità per la scuola le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità del giovane. (Cosi' Cass. Sez. III, 19/2/94, n. 1623; Cass. 5/9/86, n. 5424 e Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125).

In sintesi, dunque, l'obbligo di vigilare sugli alunni dall'ingresso all'uscita dalla scuola incombe all'insegnante per tutti i locali scolastici, comprese le pertinenze (scale, cortili, corridoi) e che l'omessa vigilanza è passibile di denuncia, pertanto, detta omissione sarà valutata sia sotto il profilo disciplinare e sia sotto il profilo giudiziale, trattandosi comunque di comportamento colposo. Potendosi inoltre configurare la colpa grave, l'insegnante che non ottempera all'obbligo potrebbe essere chiamato all'eventuale rivalsa che l'Amministrazione potrebbe attivare nei suoi confronti nel caso in cui, chiamata in giudizio, il giudizio stesso si chiudesse con una sentenza di condanna a pagare il relativo risarcimento.

Occorre tuttavia ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla *culpa in educando*.

Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).

Tutto ciò premesso, ricordo che la struttura della scuola presenta diverse possibilità di rischio; è compito di ciascuno vigilare affinché non avvengano incidenti segnalando, se è il caso, particolari comportamenti o situazioni anomale. A tal proposito ricordo che sono state attivate le procedure previste dalle norme sulla sicurezza e la prevenzione e a tali norme ciascuno di noi deve attenersi.

2. Ingresso ed uscita degli alunni

L'orario di ingresso e uscita degli alunni è affisso all'albo e in ogni plesso.

Al fine di regolamentare l'ingresso e l'uscita degli alunni all'inizio e alla fine di ogni turno di attività si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o spazi di servizio.

Per la vigilanza riferita alle pertinenze esterne deve essere garantita la presenza di un collaboratore scolastico (all'ingresso e all'uscita da scuola degli studenti), tenuto conto che la sua funzione è quella di invitare al rispetto delle regole vigenti nello spazio di pertinenza dell'Istituto.

1.2 Ingresso



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 "L. PIRANDELLO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. di 1°gr.

Piazza XXV Aprile, n. 7 – 98066 PATTI (ME) ☎ Tel. 0941/193.99.97

Cod. Mec. MEIC848005 – C.f. 94007190831 - Codice Univoco Ufficio UFBRJB

E-mail meic848005@istruzione.it Pec meic848005@pec.istruzione.it – Sito web www.istitutopirandellopatti.edu.it

I docenti sono tenuti ad essere presenti in classe, secondo orario di servizio, 5 minuti prima del suono della campana. Non sono ammessi ritardi se non motivatamente e formalmente giustificati, da recuperarsi secondo le modalità previste.

I genitori sono invitati a lasciare i bambini all'ingresso e a non soffermarsi nelle pertinenze della scuola oltre il necessario.

Il cancello (o il portone di ingresso nei plessi privi di cortile) è aperto di norma al suono della campana non potendo garantire la necessaria vigilanza sui minori prima dell'inizio delle lezioni.

In caso di pioggia battente o altre avverse condizioni meteorologiche gli alunni saranno accolti nell'atrio prima dell'orario di ingresso stabilito sotto la vigilanza del collaboratore scolastico fino all'arrivo dei docenti della prima ora. Non sarà consentito ai genitori di entrare nell'edificio.

2.2 Uscita

Per motivi di sicurezza gli insegnanti all'uscita accompagneranno gli alunni fino al portone/cancello avendo cura di favorire un esodo ordinato per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti pregiudizievoli dell'incolumità dei singoli.

I docenti in servizio consegneranno i rispettivi alunni alle famiglie in attesa nelle pertinenze esterne, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati, secondo quanto dichiarato all'inizio dell'anno.

In assenza di questi ultimi, l'alunno/a verrà preso in consegna dal collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino all'arrivo dei familiari; superati i 10 minuti di attesa sarà attivata la procedura di salvaguardia degli obblighi di vigilanza sui minori prevista dalla normativa vigente e richiamata dal Regolamento d'Istituto.

Con la restituzione dell'alunno alle famiglie si intende comunque assolto l'obbligo di vigilanza.

2.3 Alunni che usufruiscono dello scuolabus

Per quanto concerne le misure di precauzione da adottare all'uscita degli alunni di **scuola secondaria** non autorizzati all'uscita autonoma e che usufruiscono del trasporto scolastico, si chiede i docenti di prodigarsi affinché:

- L'uscita avvenga in maniera ordinata ed in fila secondo un ordine stabilito dal coordinatore di plesso;
- Gli insegnanti e i collaboratori scolastici devono organizzare un gruppo ordinato di alunni che usufruiscono del trasporto comunale, ai sensi dell'art. 2048 cc. e dell'art.5 del CCNL e devono assistere all'esodo dei minori finché non vi sia l'ordinato ingresso sugli autobus, dando preventivamente disposizioni per evitare un disordinato affollamento.

In tutti i plessi di **scuola primaria** al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici sono responsabili di riconsegnare gli alunni all'assistente/autista dello scuolabus verificando che il trasferimento



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 "L. PIRANDELLO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. di 1°gr.

Piazza XXV Aprile, n. 7 – 98066 PATTI (ME) ☎ Tel. 0941/193.99.97

Cod. Mec. MEIC848005 – C.f. 94007190831 – Codice Univoco Ufficio UFBRJB

E-mail meic848005@istruzione.it Pec meic848005@pec.istruzione.it – Sito web www.istitutopirandellopatti.edu.it

avvenga correttamente, senza disattenzioni o rischi. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici devono organizzare un gruppo ordinato di alunni che usufruiscono del trasporto comunale. Nel caso in cui i pullman arrivino in orari sfalsati, sarà fatto uscire, di volta in volta, solo il gruppo dei ragazzi interessati, mentre tutti gli altri attenderanno all'interno dell'edificio.

Ove possibile il responsabile di plesso stabilirà i turni di avvicinamento dei collaboratori per l'accompagnamento degli alunni agli scuolabus, mentre gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio, garantendo ordine e sicurezza in ogni fase.

Con la consegna all'assistente comunale o all'autista l'obbligo di vigilanza si intende assolto.

3. Deleghe per l'uscita degli alunni.

Solo i genitori hanno la potestà genitoriale dei figli. Nel caso di nonni, parenti o vicini di casa sarà consentito prelevare gli alunni solo dopo il rilascio della prevista delega firmata dai genitori (entrambi in caso di separazione) con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato. Sarà cura della segreteria comunicare l'elenco nominativo degli alunni che possono essere prelevati da persone che non siano i genitori.

L'uscita dei discenti da soli è da vedersi come possibilità prevista dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che all'articolo 19 bis recita: "I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche".

4. Vigilanza nel cambio d'ora e durante l'intervallo

Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere. Gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante.



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 "L. PIRANDELLO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. di 1°gr.

Piazza XXV Aprile, n. 7 – 98066 PATTI (ME) ☎ Tel. 0941/193.99.97

Cod. Mec. MEIC848005 – C.f. 94007190831 - Codice Univoco Ufficio UFBRJB

E-mail meic848005@istruzione.it Pec meic848005@pec.istruzione.it – Sito web www.istitutopirandellopatti.edu.it

Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano.

La ricreazione si svolgerà, secondo l'orario affisso all'albo, sotto la vigilanza del docente dell'ora tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti. Gli insegnanti dovranno vigilare con cura sugli studenti, senza mai perderli di vista, in quanto nell'intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli allievi per ovviare eventi dannosi.

I Collaboratori scolastici durante tali intervalli vigileranno il corridoio di competenza e i bagni. Eventuali uscite degli alunni in cortile dovranno essere autorizzate preventivamente dal Dirigente scolastico o dal suo delegato. In tali casi la vigilanza deve sempre essere coadiuvata dai collaboratori scolastici che avranno cura di posizionarsi in modo da avere il controllo su tutto lo spazio.

Non è consentito usare palloni ed altre attrezzature sportive al di fuori delle lezioni di educazione fisica/motoria.

5. Vigilanza poste d'ingresso e piani

I collaboratori scolastici addetti ai piani/plessi e/o alla portineria hanno l'obbligo di controllare le porte e le uscite di emergenza, che devono restare sempre chiuse durante le lezioni ma funzionanti e prive di catene e lucchetti, avendo cura che non vi siano materiali ingombranti che ne limitino l'utilizzo. Devono sorvegliare i cancelli e le porte di accesso, gli atri e i corridoi per impedire l'accesso agli estranei. Le porte di ingresso non devono mai rimanere aperte o prive di sorveglianza.

Durante le attività didattiche i cancelli esterni e le porte di ingresso devono rimanere sempre chiusi e vanno aperti all'occorrenza. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura o i veicoli della mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree di pertinenza, ove ciò sia possibile, procedendo con prudenza e a passo d'uomo.

Le vie pedonali e le vie di fuga devono rimanere rigorosamente libere per l'accesso anche di eventuali mezzi di soccorso.

L'utenza verrà ammessa nei locali scolastici solo negli orari stabiliti o su appuntamento.

Il personale esterno non deve sostare nei cortili. Per personale esterno alla scuola si intendono anche le famiglie che, in orario non coincidente con le entrate e le uscite, sostano a titolo personale in prossimità delle aule pur non avendo manifesta necessità di interagire con gli uffici di segreteria, o al di fuori del programmato orario di ricevimento docenti.

Resta sottinteso che qualora vi siano nelle pertinenze scolastiche (spazi esterni ed interni) studenti insieme alle rispettive famiglie o loro delegati, questi ultimi sono responsabili della loro vigilanza in quanto esercenti la potestà genitoriale e pertanto responsabili di "culpa in vigilando ed educando" nei casi di legge.

I collaboratori scolastici addetti al servizio di portineria hanno l'obbligo, dopo aver accertato l'identità



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 "L. PIRANDELLO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. di 1°gr.

Piazza XXV Aprile, n. 7 – 98066 PATTI (ME) ☎ Tel. 0941/193.99.97

Cod. Mec. MEIC848005 – C.f. 94007190831 - Codice Univoco Ufficio UFBRJB

E-mail meic848005@istruzione.it Pec meic848005@pec.istruzione.it – Sito web www.istitutopirandellopatti.edu.it

del visitatore ed i motivi di accesso – di avvisare il responsabile del plesso o il collaboratore del DS che valuteranno le necessità e le eventuali urgenze prima di ammettere il visitatore nei locali scolastici, avendo cura che lo stesso sia accompagnato in entrata ed in uscita dal collaboratore scolastico o da delegati della dirigenza.

E' fatto divieto ai collaboratori scolastici addetti alla portineria e a tutti i collaboratori scolastici in servizio nei plessi scolastici di consentire a persone estranee alla scuola di entrare liberamente nei locali scolastici. Per nessun motivo persone estranee alla scuola, non autorizzate dalla dirigenza, dovranno entrare in contatto con gli alunni. In caso di dubbi o incertezze, i collaboratori avviseranno tempestivamente il Dirigente Scolastico e/o i collaboratori del dirigente e nei plessi il docente responsabile di plesso, prima di consentire ogni accesso.

6. Vigilanza durante gli spostamenti aula/palestra o aula/laboratori

Durante il tragitto aula/ palestra, aula/laboratori e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati, all'andata e al ritorno dai docenti dell'ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente di Ed. Fisica.

Si richiede la massima attenzione per ovviare eventuali infortuni nel corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso.

I Collaboratori scolastici e i docenti dovranno segnalare tempestivamente al Dirigente ed allo staff della sicurezza (responsabile di plesso, Responsabile SPP, RLS) qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

E' importante sottolineare che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro lasciati dagli allievi incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

7. Vigilanza sugli spostamenti degli alunni diversamente abili

La vigilanza deve sempre essere assicurata dal Docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Per i casi particolarmente gravi di allievi diversamente abili imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve sempre essere assicurata la presenza anche nelle aree di pertinenza del docente di sostegno o di un collaboratore scolastico.

8. Vigilanza durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale incremento di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 "L. PIRANDELLO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. di 1°gr.

Piazza XXV Aprile, n. 7 – 98066 PATTI (ME) ☎ Tel. 0941/193.99.97

Cod. Mec. MEIC848005 – C.f. 94007190831 – Codice Univoco Ufficio UFBRJB

E-mail meic848005@istruzione.it Pec meic848005@pec.istruzione.it – Sito web www.istitutopirandellopatti.edu.it

con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M.n.291/92)".

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti.

9. Vigilanza educativa

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa.

In particolare, si rileva la necessità che comportamenti degli studenti che risultino discriminatori e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto dell'altro, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante e, pertanto, segnalati alla Dirigente Scolastica anche per la loro rilevanza disciplinare.

Si invitano i docenti ad affrontare con i propri alunni, la tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli alunni come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio degli apparecchi multifunzione.

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali; informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute; verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le attività; valutare la compatibilità delle attività proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili; controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo – didattiche della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Clotilde Graziano

Firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 D.Lgs n. 39/1993